

# **Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale (OPersTPF)**

del 26 settembre 2003

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000<sup>1</sup> sul personale federale,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.

<sup>2</sup> Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>2</sup> sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>3</sup> concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale.

## **Art. 2**            Politica del personale

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale si attiene alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione del Tribunale non renda necessario un regime diverso. In singoli casi il Tribunale penale federale può, d'intesa con l'Ufficio federale del personale (UFPER), farsi rappresentare alle sedute della Conferenza delle risorse umane.

<sup>2</sup> Il Tribunale penale federale coordina le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni.

## **Art. 3**            Resoconto

Il Tribunale penale federale rileva periodicamente, all'attenzione del Parlamento, i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale.

**RS 172.220.117**

<sup>1</sup>    **RS 172.220.1**

<sup>2</sup>    **RS 172.220.111.3**

<sup>3</sup>    **RS 172.220.111.4**

**Art. 4** Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

**Art. 5** Periodo di prova

<sup>1</sup> Se il contratto non dispone altrimenti, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova. In casi giustificati il periodo di prova può essere fissato o prolungato a sei mesi al massimo.

<sup>2</sup> Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

<sup>3</sup> Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers<sup>4</sup> si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.

**Art. 6** Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale può accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A.

**Art. 7** Valutazione della funzione

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale valuta le funzioni e attribuisce a ogni funzione una classe di stipendio. Applica per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers<sup>5</sup> e le direttive del DFF e assicura la coerenza della struttura salariale del Tribunale penale federale nel raffronto con le altre autorità giudiziarie della Confederazione e il personale dell'amministrazione federale.

<sup>2</sup> Se attribuisce una funzione alla classe di stipendio 28 o a una superiore, il Tribunale penale federale chiede dapprima l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

**Art. 8** Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale può prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

**Art. 9** Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge sul personale federale spetta al Tribunale penale federale.

<sup>4</sup> RS 172.220.111.3

<sup>5</sup> RS 172.220.111.3

**Art. 10** Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esauritive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

**Art. 11** Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers<sup>6</sup> non è competente per il Tribunale penale federale.

**Art. 12** Rimedi giuridici

Contro decisioni di primo grado del Tribunale penale federale può essere interposto ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di personale.

**Art. 13** Modifica del diritto previgente

La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

**Art. 14** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

<sup>2</sup> I numeri 6–8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

26 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*  
(art. 13)

## **Modifica del diritto previgente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza dell'8 settembre 1999<sup>7</sup> relativa alle legge federale sull'archiviazione**

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le altre persone di diritto pubblico o privato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge e all'articolo 2 capoverso 3 della presente ordinanza, per quanto esse adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati, e il Tribunale penale federale e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d della legge (Allegato 1) comunicano all'Archivio federale se intendono archiviare in maniera autonoma i loro documenti.

### **2. Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000<sup>8</sup> relativa alla legge sul personale federale**

*Art. 4 cpv. 6*

<sup>6</sup> Il Consiglio federale fornisce un rapporto all'Assemblea federale nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rapporto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concernenti il personale dei tribunali della Confederazione e dei Servizi del Parlamento.

### **3. Ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>9</sup> sui collaboratori nominati per la durata della funzione**

*Art. 1 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nominato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati:

- e. i giudici istruttori federali (art. 15 cpv. 1 lett. e legge del 4 ottobre 2002<sup>10</sup> sul Tribunale penale federale).

<sup>7</sup> RS 152.11

<sup>8</sup> RS 172.220.11

<sup>9</sup> RS 172.220.111.6

<sup>10</sup> RS 173.71; RU 2003 2133

#### **4. Ordinanza del 18 dicembre 2002<sup>11</sup> sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA**

*Art. 1 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Si applica agli impiegati:

- b. delle commissioni federali di arbitrato e di ricorso, del Tribunale penale federale e delle unità amministrative subordinategli dal punto di vista amministrativo, dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale;

#### **5. Ordinanza del 18 dicembre 2002<sup>12</sup> concernente il fondo di soccorso del personale federale**

*Art. 3 lett. c*

Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all'inizio dell'invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):

- c. Tribunale penale federale secondo la legge del 4 ottobre 2002<sup>13</sup> sul Tribunale penale federale come anche Commissioni federali di ricorso e di arbitrato secondo gli articoli 71a– 71c della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>14</sup> sulla procedura amministrativa;

#### **6. Ordinanza del 25 novembre 1974<sup>15</sup> sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa**

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale e al Tribunale penale federale rimangono determinanti gli articoli 245 della legge federale del 15 giugno 1934<sup>16</sup> sulla procedura penale (PP) e 146–161 della legge federale del 16 dicembre 1943<sup>17</sup> sull'organizzazione giudiziaria.

<sup>11</sup> RS 172.222.020

<sup>12</sup> RS 172.222.023

<sup>13</sup> RS 173.71; RU 2003 2133

<sup>14</sup> RS 172.021

<sup>15</sup> RS 313.32

<sup>16</sup> RS 312.0

<sup>17</sup> RS 173.110

## **7. Ordinanza del 1° dicembre 1999<sup>18</sup> sul casellario giudiziale informatizzato**

### *Art. 2 lett. a*

Il casellario serve al sostegno delle autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche di procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e procedimenti del Tribunale penale federale;

### *Art. 3 cpv. 2 lett. b*

<sup>1</sup> Le seguenti autorità non collegate al casellario notificano all'Ufficio federale o al servizio di coordinamento cantonale competente condanne o decisioni successive per l'iscrizione nel casellario:

- b. il Tribunale penale federale;

### *Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale e le autorità amministrative della Confederazione trasmettono le loro comunicazioni all'Ufficio federale per iscrizione nel casellario.

## **8. Ordinanza del 24 febbraio 1982<sup>19</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale**

### *Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale e non delegate a un'autorità cantonale (art. 18 della legge federale<sup>20</sup> del 15 giugno 1934 sulla procedura penale), la proposta di estradizione all'Ufficio federale (parte seconda della legge) e le domande d'«altra assistenza» a uno Stato estero (parte terza della legge) sono fatte dal procuratore generale della Confederazione o dal giudice istruttore federale.

<sup>18</sup> RS 331

<sup>19</sup> RS 351.11

<sup>20</sup> RS 312.0